Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 115° — Numero 215

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Sabato, 17 agosto 1974 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **346.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione di un prelievo tributario *una tantum* sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

nel terzo comma, il secondo capoverso è sostituito con il seguente:

« 1) acquistata con speciali buoni da automobilisti e da motociclisti, stranieri od italiani residenti all'estero, per i viaggi di diporto nello Stato: aliquota per quintale lire 11.800 »;

nel terzo comma, terzo capoverso, sono aggiunte, in fine, le parole: « e dall'Automobile club d'Italia e possono essere venduti soltanto all'estero e dagli uffici di frontiera, con pagamento in valuta estera »;

nel terzo comma, quarto capoverso, sono soppresse le parole: « da emanarsi non oltre il trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto ».

Dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 3-*bis*. — L'articolo 14 del regio decreto-legge 18 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, sostituito con l'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, è sostituito dal seguente:

"Sulla deficienza riscontrata negli inventari dei prodotti petroliferi, custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli assimilati ai doganali di proprietà privata, è accordato l'abbuono della imposta a titolo di calo naturale di giacenza, purchè la deficienza non superi la misura percentuale annua in peso indicata qui appresso:

1) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 4 per cento;

2) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento.

Gli abbuoni di cui al precedente comma sono calcolati in ragione del periodo di giacenza.

Sulla deficienza rispetto alla bolletta di cauzione, riscontrata all'arrivo dei prodotti petroliferi gravati di imposta, è accordato l'abbuono dell'imposta stessa se la deficienza è contenuta nei limiti appresso indicati ed è escluso il sospetto di illecita sottrazione:

1) prodotti petroliferi trasportati per via mare o per via d'acqua interna ovvero per mezzo di oleodotti:

a) benzina e prodotti ad essa fiscalmente assimilati: 2 per cento;

b) altri prodotti petroliferi, estratti aromatici e prodotti di composizione simile: 1 per cento;

2) prodotti petroliferi trasportati per ferrovia (in cisterne ferroviarie od in carri ferroviari completi): 0,50 per cento" ».

« Art. 3-*ter*. — Le deficienze riscontrate negli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, nonchè i relativi abbuoni d'imposta accordati nei limiti previsti dall'articolo 8 della legge 31 dicembre 1962, n. 1852, sono semestralmente comunicati ai compartimenti doganali per le revisioni e gli opportuni controlli. I risultati della revisione e dei controlli sono comunicati al Ministero delle finanze entro il primo mese del successivo semestre ».

« Art. 3-*quater*. — L'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, sostituito dall'articolo 5-*bis* della legge 15 novembre 1973, n. 733, è sostituito dal seguente:

"Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare la concessione di una maggiore dilazione sino ad un massimo di 90 giorni, compresi i primi trenta previsti dall'articolo 1.

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma anche nel corso dell'anno.

Per il periodo di maggiore dilazione è dovuto il pagamento degli interessi al saggio stabilito semestralmente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato d'interesse dei buoni ordinari del tesoro con scadenza a tre mesi per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto".

In sede di prima applicazione della disposizione di cui al terzo comma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 393, quale modificato dal presente articolo, il Ministro per le finanze dovrà prevedere, nel decreto da emanare in base alle disposizioni indicate nel primo comma del precitato articolo 2, che il nuovo livello del saggio d'interesse dovuto per la maggiore dilazione si applichi sui versamenti effettuati a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Le concessioni di maggiore dilazione dell'imposta di fabbricazione non possono essere accordate per un importo complessivo superiore all'ammontare globale delle dilazioni concesse alla data del 30 aprile 1974.

Per ciascuna azienda la maggiore dilazione non può superare l'ammontare dell'imposta dilazionata a suo favore alla data predetta. Per le aziende che a tale data non fruivano del beneficio, la concessione può essere accordata per l'anno successivo a quello della domanda e l'ammontare della maggiore dilazione è determinato tenendo conto dell'imposta pagata per le estrazioni effettuate nel periodo agosto-ottobre dello anno precedente a quello della concessione, ragguagliandola alle aliquote d'imposta vigenti alla data del 30 aprile 1974. Resta fermo, in ogni caso, l'importo complessivo di cui al comma precedente e, in relazione a tale massimale, sono proporzionalmente ridotti l'importo della dilazione fruito da ciascuna azienda al 30 aprile 1974 e quello spettante ai nuovi richiedenti sulla base dei criteri stabiliti nel presente comma ».

« Art. 3-*quinquies*. — I primi due commi dell'articolo 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, sono sostituiti dai seguenti:

"E' in facoltà del ricevitore della dogana consentire, a richiesta dell'operatore, il pagamento differito dei diritti doganali per un periodo di trenta giorni. Il Ministro per le finanze, con proprio decreto, emanato annualmente di concerto con i Ministri per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro, può autorizzare in via generale la concessione di una maggiore dilazione fino ad un massimo di novanta giorni, compresi i primi trenta.

Con le stesse modalità il Ministro per le finanze può revocare o modificare la concessione di cui al primo comma, anche nel corso dell'anno.

L'agevolazione del pagamento differito comporta lo obbligo del pagamento degli interessi, con esclusione dei primi trenta giorni, al saggio stabilito semestral-

mente con decreto del Ministro per le finanze in misura pari al tasso medio posticipato di interesse dei buoni ordinari del tesoro per investimenti liberi comunicato dalla Banca d'Italia con riferimento al trimestre precedente l'emanazione di detto decreto.

La concessione del pagamento differito, sia per i primi trenta giorni sia per la maggiore dilazione, è accordata a condizione che a garanzia dei diritti doganali e dei relativi interessi venga prestata cauzione ai sensi del successivo articolo 87" ».

« Art. 3-*sexies*. — L'articolo 1-*bis* contenuto nell'articolo unico della legge 15 novembre 1973, n. 733, di conversione del decreto-legge 29 settembre 1973, numero 578, è sostituito dal seguente:

"L'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto per i carburanti agevolati per uso agricolo e per la pesca in acque interne è ridotta al 6 per cento fino al 31 dicembre 1975" ».

All'articolo 4,

nel primo comma, le parole: « o sarà pagata, ancorchè per uno soltanto dei periodi fissi indipendenti stabiliti dalle norme vigenti », sono sostituite con le parole: « pagata, per uno dei periodi fissi indipendenti, stabiliti dalle norme vigenti, e che sia in corso alla detta data, o sarà pagata per uno dei detti periodi » ed è soppresso il seguente primo alinea della tabella:

« autoveicoli con potenza fiscale fino a 10 CV lire 6.000 »;

al secondo comma, il quarto, quinto, sesto, settimo e ottavo alinea della tabella sono sostituiti con i seguenti:

« autoscafi con potenza fiscale fino a 5 CV lire 5.000;

autoscafi con potenza fiscale da 6 a 10 CV lire 10.000;

autoscafi con potenza fiscale da 11 a 20 CV lire 20.000;

autoscafi con potenza fiscale da 21 a 30 CV lire 40.000;

autoscafi con potenza fiscale da 31 a 45 CV lire 100.000;

autoscafi con potenza fiscale da 46 a 60 CV lire 200.000;

autoscafi con potenza fiscale da 61 a 80 CV lire 400.000;

autoscafi con potenza fiscale oltre 80 CV lire 1.000.000 »;

nel terzo comma sono aggiunte, in fine, le parole: « L'imposta è ridotta alla metà per gli autoveicoli e motocicli immatricolati da oltre dieci anni alla data di entrata in vigore del presente decreto »;

nel quarto comma le parole: « entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto », sono sostituite con le parole: « entro il 30 settembre 1974 »;

nel settimo comma le parole: « pari a tre volte », sono sostituite con le parole: « pari a due volte », e sono aggiunte, in fine, le parole: « Al pagamento dell'imposta evasa e della soprattassa sono obbligati solidalmente, ove siano soggetti diversi, l'autore della violazione e il proprietario del veicolo alla data in cui viene accertata la violazione stessa ».

All'articolo 5,

nel primo comma, le parole: « esclusi quelli adibiti soltanto a scuola di pilotaggio », sono sostituite con le parole: « esclusi quelli di proprietà degli aero clubs »

e la tabella è sostituita dalla seguente:

« aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo fino a 180 HP L. 500 mila;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 180 HP e fino a 280 HP L. 1 milione;

aeromobili con propulsione ad elica con potenza massima di decollo oltre 280 HP o con propulsione a turboelica L. 5 milioni;

aeromobili con propulsione a getto L. 10 milioni »;

nel secondo comma, le parole: « entro 30 giorni dalla data stessa », sono sostituite con le seguenti: « entro il 30 settembre 1974 ».

Dopo l'articolo 5 sono aggiunti i seguenti:

« Art. 5-*bis*. — Sono competenti all'accertamento delle violazioni agli obblighi di cui ai precedenti articoli 4 e 5 gli ufficiali e gli agenti di polizia tributaria, nonchè gli organi indicati nell'articolo 38 del testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39 ».

« Art. 5-*ter*. — Per i versamenti da parte dell'ACI delle somme relative alla riscossione dei tributi indicati nell'articolo 4 si applicano, relativamente ai termini ed alle modalità, le disposizioni previste dalla convenzione approvata con decreto del Ministro per le finanze del 29 novembre 1969 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 4 febbraio 1970 ».

All'articolo 6,

dopo il secondo comma, sono inseriti i seguenti:

« E' costituito presso la Cassa depositi e prestiti, che lo amministra secondo le norme disciplinanti la sua attività, un fondo speciale, con gestione autonoma, destinato all'acquisto di titoli mobiliari emessi da istituti speciali per il credito a medio termine.

La dotazione del fondo, costituita mediante conferimenti del Ministero del tesoro, è di lire 250 miliardi e sarà depositata in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato.

Gli utili del fondo, al netto delle spese di amministrazione, saranno destinati ad incremento della sua dotazione iniziale.

All'onere derivante dai conferimenti di cui al precedente quarto comma si provvede con un corrispondente importo dei proventi derivanti dall'applicazione degli articoli 4 e 5 del presente decreto ».

Art. 2.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di leggi ordinarie, entro il 30 aprile 1975, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze, per il bilancio e la programmazione economica, per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il parere, da esprimersi entro il 45° giorno successivo alla richiesta, di una com-

missione parlamentare composta da 15 deputati e 15 senatori, nominati entro un mese dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, dai Presidenti delle rispettive Assemblee:

1) disposizioni, e relative norme di attuazione, intese a disciplinare l'accertamento quantitativo dei prodotti petroliferi soggetti ad imposta attraverso l'uso obbligatorio di misuratori meccanici;

2) disposizioni relative alle modalità ed ai termini per l'effettuazione dei controlli sullo stoccaggio, e per la compilazione degli inventari dei prodotti petroliferi custoditi nei magazzini di fabbrica, nei depositi doganali ed in quelli ad essi assimilati, ai fini della determinazione dei cali effettivi da ammettere all'abbuono d'imposta;

3) disposizioni dirette a ridurre, ai limiti minimi pari a quelli normali verificantisi nelle più moderne tecniche di stoccaggio e di movimentazione, le percentuali massime dei cali ammissibili ad abbuono d'imposta risultanti dall'articolo 3-*bis* del decreto-legge, fissando eventualmente criteri differenziati per la determinazione dei cali effettivi; disposizioni intese a stabilire modi e termini per la concessione dell'abbuono; disposizioni dirette a regolare la revisione periodica delle percentuali e le relative modalità, ai fini delle eventuali ulteriori riduzioni correlative ad aggiornamenti tecnologici;

4) disposizioni intese a disciplinare la revisione periodica delle caratteristiche tecniche e di efficienza degli impianti di fabbricazione e dei processi di lavorazione dei prodotti indicati negli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni ed integrazioni, ai fini del relativo aggiornamento tecnologico e delle corrispondenti prescrizioni da imporre, entro opportuni termini, agli esercenti la industria di fabbricazione dei detti prodotti come condizione per la conferma dei provvedimenti autorizzativi, nonchè delle concessioni e licenze previste dalle vigenti leggi;

5) disposizioni intese a coordinare l'imposizione sui prodotti assoggettabili all'imposta di fabbricazione in rapporto alle modifiche di classificazione apportate alla tariffa doganale comune, con le norme concernenti l'applicazione dell'imposta sui prodotti petroliferi, in modo da conservare ai prodotti assimilati il trattamento fiscale cui già erano soggetti.

Art. 3.

Gli accertamenti per l'omesso versamento dei tributi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, che abbiano avuto luogo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge di conversione sono privi di ogni effetto.

Coloro i quali abbiano pagata l'*una tantum* alla data di pubblicazione della presente legge di conversione e che per effetto delle modificazioni apportate al decreto dalla presente legge di conversione siano creditori dello Stato, per una parte o per l'intero ammontare della soprattassa, possono rivalersi delle somme versate indebitamente detraendo il loro credito dalla tassa di circolazione dovuta per il prossimo anno. A tal fine essi dovranno esibire la ricevuta di pagamento dell'*una tàntum* agli uffici dell'Automobile club o qualora il nuovo versamento sia effettuato tramite il servizio postale, indicare nella causale di versamento gli estremi della ricevuta di pagamento dell'*una tantum*. Gli interessati possono tuttavia optare per la restituzione della somma facendo domanda in carta semplice alla sede dell'Automobile club d'Italia della provincia di immatricolazione dei veicoli a motore.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — DE MITA — MATTEOTTI — RIPAMONTI

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

LEGGE 14 agosto 1974, n. **347**.

Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 19 giugno 1974, n. 229, è abrogato con decorrenza dalla data dalla quale ha avuto effetto.

Restano validi gli atti compiuti ed i provvedimenti adottati in applicazione dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229, ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in base agli stessi decreti.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 agosto 1974

LEONE

RUMOR — TANASSI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — DE MITA

Visto, *il Guardasigilli*: ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1974.

Sostituzione di un membro effettivo della commissione di controllo sull'amministrazione della regione Toscana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 giugno 1971, con il quale è stata costituita la commissione di controllo sull'amministrazione della regione a statuto ordinario « Toscana »;

Ritenuto che occorre procedere alla sostituzione del membro effettivo dott. Nicolò Alì;

Vista la designazione sostitutiva del Ministero dell'interno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo dirigente dell'Amministrazione civile dell'interno, dott. Osvaldo Castiglione Morelli, è nominato membro effettivo della commissione di controllo sulla amministrazione della regione Toscana, in sostituzione del dott. Nicolò Alì.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1974

LEONE

RUMOR — TAVIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 luglio 1974
Registro n. 7 Presidenza, foglio n. 4

(6841)

DECRETO MINISTERIALE 20 luglio 1974.

Autorizzazione alla società Atlantica S.p.a. di assicurazioni e riassicurazioni, in Napoli, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della società Atlantica - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, diretta ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni; fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La società Atlantica - Società italiana per azioni di assicurazioni e riassicurazioni, con sede in Napoli, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, malattie (limitatamente alla garanzia inerente il rimborso di spese per operazioni chirurgiche e relative rette di degenza), responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonchè la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 20 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6317)

DECRETO MINISTERIALE 24 luglio 1974.

Inserimento nella zona « A » di controllo dell'inquinamento atmosferico del comune di S. Giovanni Valdarno.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 luglio 1966, n. 615, recante provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico;

Visto l'ultimo comma dell'art. 2 della legge sopracitata che prevede l'assegnazione di un comune, su richiesta debitamente motivata, ad una delle zone di controllo;

Vista la richiesta avanzata dalla amministrazione interessata ad ottenere l'inserimento del proprio territorio in una delle zone di controllo;

Visto il parere espresso in merito dal competente comitato regionale contro l'inquinamento atmosferico;

Tenuto conto del parere espresso in merito dalla commissione centrale contro l'inquinamento atmosferico nella seduta del 10 luglio 1974;

Visti i propri precedenti decreti con i quali altri comuni sono stati inseriti nelle zone di controllo dell'inquinamento atmosferico;

Decreta:

E' inserito nella zona « A » di controllo di cui all'art. 2 della legge 13 luglio 1966, n. 615, il seguente comune:

Provincia di Arezzo: S. Giovanni Valdarno.

Il presente decreto entrerà in vigore sei mesi dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 luglio 1974

Il Ministro: COLOMBO

(6510)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1974.

Modificazione della denominazione sociale della società « Studio Renzi - Società fiduciaria e di revisione ed organizzazione aziendale », in Trieste, autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 23 novembre 1939, n. 1966, che disciplina l'attività delle società fiduciarie e di revisione;

Visto il decreto ministeriale 19 ottobre 1965 con il quale la società « Studio Renzi - Società fiduciaria e di revisione ed organizzazione aziendale », con sede in Trieste, è stata autorizzata all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione ai sensi delle citate norme;

Vista la deliberazione 20 settembre 1973 adottata nelle forme di legge, con la quale l'assemblea dei soci ha modificato la denominazione sociale suindicata in « Fiduciaria Renzi S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione e di organizzazione aziendale » e la successiva comunicazione-istanza del 15 novembre 1973;

Accertato che la società ha adempiuto a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi vigenti al riguardo;

Accertata, altresì, la regolarità della documentazione presentata dalla società medesima;

Ritenuta l'opportunità di procedere alla variazione suindicata della denominazione sociale;

Decreta:

La denominazione sociale della società « Studio Renzi - Società fiduciaria e di revisione ed organizzazione aziendale », con sede in Trieste, viene modificata in « Fiduciaria Renzi S.p.a. - Società fiduciaria e di revisione e di organizzazione aziendale ».

A decorrere dalla data del presente decreto, l'autorizzazione all'esercizio di attività fiduciaria e di revisione, accordata con il precedente decreto 19 ottobre 1965 si intende riferita a quest'ultima denominazione, salva la continuità a tutti gli effetti delle operazioni anteriormente compiute dalla società medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per la grazia e giustizia
ZAGARI

(6356)

DECRETO MINISTERIALE 26 luglio 1974.

Trasferimento all'Ente nazionale per l'energia elettrica dell'impresa elettrica « Cavallucci Rita », in Chieti.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Vista la legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sulla istituzione dell'Ente nazionale per l'energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36, contenente norme relative ai trasferimenti all'E.N.E.L. delle imprese esercenti le industrie elettriche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138, contenente norme relative agli indennizzi da corrispondere alle imprese assoggettate al trasferimento all'E.N.E.L.;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1963, n. 729, recante norme relative all'obbligo di comunicazione dei dati concernenti le attività elettriche e al trasferimento delle imprese di cui al n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Vista la legge 27 giugno 1964, n. 452, sul rinnovo di delega al Governo per la emanazione di norme relative all'organizzazione e al trattamento tributario dell'Ente nazionale per l'energia elettrica, e norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, recante norme integrative della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diversi dall'Ente nazionale per l'energia elettrica;

Visto il provvedimento ministeriale 1° febbraio 1965, n. 686353, con il quale è stata riconosciuta la sussistenza delle condizioni di esonero dal trasferimento all'E.N.E.L. ai sensi del n. 8 dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, nei confronti dell'impresa elettrica « Cavallucci Rita », con sede in Chieti, via P.A. Valignani n. 165;

Considerato che l'impresa suddetta ha distribuito, per un biennio, a partire dal 20 giugno 1972, energia elettrica acquistata da terzi e che tali acquisti risultano dovuti a motivi non occasionali e ricorrenti;

Considerato pertanto che occorre provvedere al trasferimento dell'impresa anzidetta a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342;

Ritenuto che l'impresa « Cavallucci Rita » con sede in Chieti, via P.A. Valignani n. 165, rientra tra le imprese previste dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36;

Decreta:

Art. 1.

L'impresa « Cavallucci Rita », con sede in Chieti, è trasferita all'Ente nazionale per l'energia elettrica con gli effetti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

La consegna dei beni all'Ente nazionale per l'energia elettrica è effettuata secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 2.

L'Ente nazionale per l'energia elettrica provvede alla restituzione alla impresa « Cavallucci Rita », con sede in Chieti, dei beni eventualmente non ritenuti, secondo le disposizioni contenute nell'art. 4 della legge 6 dicembre 1962, e dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1963, n. 36.

Art. 3.

L'indennizzo è determinato e corrisposto dall'Ente nazionale per l'energia elettrica secondo le disposizioni della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e del decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1963, n. 138.

Art. 4.

Il presente decreto ha effetto dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6352)

DECRETO MINISTERIALE 27 luglio 1974.

Approvazione, ai sensi dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale, delle tariffe dei premi e delle condizioni generali e speciali di polizza da applicarsi per l'anno 1974, per l'assicurazione contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364 per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento di esecuzione dell'art. 21 della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241;

Vista la domanda presentata dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito fra le imprese assicuratrici a norma del predetto regolamento di esecuzione, intesa ad ottenere l'approvazione delle condizioni generali e speciali di polizza e delle tariffe dei premi da esso predisposte e da applicare nell'anno 1974 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciuole », « uva da vino », « uva da tavolo » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrice consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Considerato che le predette condizioni e tariffe dei premi risultano determinate tenendo conto di tutti gli elementi tecnici e statistici disponibili desunti dalla esperienza fatta nel settore delle assicurazioni contro i rischi della grandine nel corso di un ampio periodo di tempo e dei risultati della precedente campagna assicurativa dei rischi agricoli e specialmente di quelli assunti ai sensi della legge 25 maggio 1970, n. 364;

Decreta:

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364 e dell'art. 13 del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1974 per l'assicurazione dei prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciuole », « uva da tavola », « uva da vino » e « olive da tavola e da olio » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

Resta esclusa l'applicazione di tariffe di premio e di condizioni di polizza diverse da quelle approvate.

Roma, addì 27 luglio 1974

p. *Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato*
DI VAGNO

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(6578)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Autorizzazione alla compagnia Sile assicurazioni S.p.a., in Treviso, ad esercitare le assicurazioni contro i danni in taluni rami.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973;

Vista la domanda della compagnia Sile assicurazioni S.p.a., con sede in Treviso, diretta ad ottenere la autorizzazione ad esercitare nel territorio della Repubblica, le assicurazioni in vari specificati rami danni, fra cui il ramo di responsabilità civile autoveicoli, nonché la riassicurazione negli stessi rami;

Visto il programma di attività unito alla stessa domanda e, in particolare, le modalità tecnico-economiche ed i conti di previsione, alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Viste le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza per il ramo di responsabilità civile autoveicoli, secondo i testi presentati dall'impresa ai fini dell'approvazione ministeriale, unitamente alla relazione tecnica e all'altra prescritta documentazione;

Considerato che le stesse tariffe e condizioni generali di polizza sono rispondenti alle modalità e ai criteri richiesti dalla citata legge n. 990 e dal relativo regolamento di esecuzione;

Sentito il parere della commissione consultiva per le assicurazioni private, sulla detta domanda di autorizzazione;

Decreta:

Art. 1.

La compagnia Sile assicurazioni S.p.a., con sede in Treviso, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni contro i danni nei rami: aeronautica, automobili, cristalli, danni acque, film, furti, grandine, guasti alle macchine e rischi di montaggio, incendio, infortuni, responsabilità civile autoveicoli, responsabilità civile terzi, trasporti, nonché la riassicurazione negli stessi rami.

Art. 2.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e del regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, secondo i testi debitamente autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali di polizza presentate dalla richiamata impresa, da applicarsi per l'assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli e dei natanti, per i vari tipi di rischio per i quali è obbligatoria l'assicurazione e per gli altri che l'impresa stessa intende garantire.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro: DE MITA

(6579)

DECRETO MINISTERIALE 29 luglio 1974.

Sostituzione di due membri del consiglio direttivo dello Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Vista la legge 13 giugno 1935, n. 1453, e successive modificazioni, sulla costituzione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;

Vista la legge 27 ottobre 1965, n. 1293, recante norme sulla composizione del consiglio direttivo del predetto Ente;

Visti i propri decreti 26 ottobre e 28 dicembre 1973 concernenti la nomina del presidente e del consiglio direttivo dell'Ente suindicato per la durata in carica di tre anni;

Vista la lettera n. 18538 in data 10 maggio 1974, con la quale il presidente dell'Ente sopra ripetuto ha comunicato che i seguenti consiglieri hanno rassegnato le dimissioni con lettere le cui date sono indicate a fianco di ciascun nominativo: dott. Giancarlo Palazzi, rappresentante degli editori di periodici, lettera del 16 marzo 1974 e dott. Felice Alberto Svidercoschi, rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lettera del 1° aprile 1974;

Viste le nuove designazioni fatte dalla Federazione italiana editori giornali e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei suddetti membri del consiglio direttivo in parola;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data del presente decreto le seguenti persone sono chiamate a far parte del consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in sostituzione dei membri indicati a fianco di ciascun nominativo:

Conforti dott. Roberto, in rappresentanza degli editori dei periodici, in sostituzione del dott. Giancarlo Palazzi;

Agrimi prof. Mario, in rappresentanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in sostituzione del dottor Felice Alberto Svidercoschi.

Art. 2.

I suddetti consiglieri restano in carica per tutta la durata del triennio in corso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 luglio 1974

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DE MITA

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BERTOLDI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
BISAGLIA

(6535)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bracciano, Castelnuovo di Porto, Palombara Sabina, Segni e Subiaco.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bracciano, Castelnuovo di Porto, Palombara Sabina, Segni e Subiaco;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bracciano, Castelnuovo di Porto, Palombara Sabina, Segni e Subiaco cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bracciano e Castelnuovo di Porto sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Palombara Sabina e Subiaco sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Tivoli, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Segni sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Velletri, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6571)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Assisi, Cascia, Città della Pieve, Gubbio, Norcia e Todi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Assisi, Cascia, Città della Pieve, Gubbio, Norcia e Todi:

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Assisi, Cascia, Città della Pieve, Gubbio, Norcia e Todi cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gubbio, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Gualdo Tadino, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Assisi, Città della Pieve e Todi, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Perugia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Cascia e Norcia, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Spoleto, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6572)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bivona, Casteltermini, Menfi e Naro.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bivona, Casteltermini, Menfi e Naro;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bivona, Casteltermini, Menfi e Naro cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bivona e Casteltermini, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Agrigento, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Naro, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Canicattì, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Menfi, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Sciacca, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6574)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alcamo, Mazara del Vallo e Salemi.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alcamo, Mazara del Vallo e Salemi;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Alcamo, Mazara del Vallo e Salemi cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizioni territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Salemi, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Castelvetrano, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 il comune di Mazara del Vallo, è trasferito nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Marsala, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Art. 4.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nella circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Alcamo, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6576)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1974.

Soppressione degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bovino, Castelnuovo della Daunia, Rodi Garganico e San Marco in Lamis.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 9 ottobre 1971, n. 825;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, con le annesse tabelle *A* e *C*;

Ritenuta l'opportunità di fissare la data di cessazione dell'attività transitoria prevista dall'art. 8 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, per gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bovino, Castelnuovo della Daunia, Rodi Garganico e San Marco in Lamis;

Decreta:

Art. 1.

Gli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bovino, Castelnuovo della Daunia, Rodi Garganico e San Marco in Lamis, cessano la loro attività dal 1° gennaio 1975.

Art. 2.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Bovino e Castelnuovo della Daunia, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Foggia, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 644.

Art. 3.

Dal 1° gennaio 1975 i comuni compresi nelle circoscrizioni territoriali degli uffici distrettuali delle imposte dirette di Rodi Garganico e San Marco in Lamis, sono trasferiti nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di San Severo, giusta tabella *C* annessa al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 luglio 1974

Il Ministro: TANASSI

(6570)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suolo tratturale in comune di Orsogna

Con decreto ministeriale 9 maggio 1974, n. 5504, è stato approvato l'atto n. 94650 di rep. del 20 luglio 1973, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pace Antonietta, nata il 2 aprile 1944, a Chieti, della zona demaniale facente per del tratturo « Centurelle-Montesecco » 1° e 2° tronco rurale di Orsogna, estesa mq 1565, riportata in catasto alla particella n. 318 del foglio di mappa n. 22 del comune di Orsogna e nella planimetria tratturale con il n. 361.

(6382)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di Scerni

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 3674, è stato approvato l'atto n. 93213 di rep. del 23 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pomponio Laura, nata a Scerni il 7 luglio 1889, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 2615, riportate in catasto alle particelle numeri 332 parte, 466 e 332 parte del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 121, 115 e 124.

(6375)

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1972, n. 3672, è stato approvato l'atto n. 93199 di rep. del 21 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giacomucci Luigi, nato a Scerni il 12 ottobre 1915, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa metri quadrati 5100, riportata in catasto alle particelle numeri 271 e 274 del fogio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 13.

(6376)

Con decreto ministeriale 14 gennaio 1974, n. 3673, è stato approvato l'atto n. 93212 di rep. del 23 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Giovina, nata a Scerni l'8 dicembre 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 2010, riportate in catasto alle particelle numeri 271 e 444 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 95 e 96.

(6377)

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1974, n. 3678, è stato approvato l'atto n. 93761 di rep. dell'11 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Sabatino, nato a Scerni il 1° aprile 1934, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq. 4015, riportate in catasto alle particelle numeri 423 parte, 463, 426 parte, 331 parte e 350 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 119, 110, 122/*bis* e 113.

(6374)

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1974, n. 3677, è stato approvato l'atto n. 93760 di rep. dell'11 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Chiavaro Wilson, nato a Scerni il 9 febbraio 1923, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 3985, riportate in catasto alle particelle numeri 60 parte, 528, 107 parte del foglio di mappa n. 29 ed alla particella n. 418 del foglio di mappa n. 18 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 182, 183, 219 e 220.

(6380)

Con decreto ministeriale 10 febbraio 1974, n. 3679, è stato approvato l'atto n. 93793 di rep. del 28 dicembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Silvestri Panfilo, nato a Scerni il 16 aprile 1927, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 1240, riportate in catasto alle particelle numeri 1 parte e 519 del foglio di mappa n. 29 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 162 e 155.

(6381)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2643, è stato approvato l'atto n. 93071 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giordano Luigi, nato a Scerni il 30 luglio 1927, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 285, riportata in catasto alla particella n. 457 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 101.

(6368)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2645, è stato approvato l'atto n. 93073 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giordano Michele, nato a Scerni il 1° gennaio 1920, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 476, riportate in catasto alle particelle n. 108 parte del foglio di mappa n. 18 ed alla particella n. 409 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 141/*a* e 142/*a*.

(6369)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2646, è stato approvato l'atto n. 93074 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giordano Panfilo, nato a Scerni il 9 luglio 1914, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese mq 169, riportate in catasto alle particelle n. 108 parte del foglio di mappa n. 18 ed alla particella n. 445 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 141/*b* e 142/*b*.

(6370)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2640, è stato approvato l'atto n. 93068 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Benedetti Ireneo, nato a Scerni il 19 febbraio 1912, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 2480, riportata in catasto alla particella n. 594 del foglio di mappa n 28 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 74.

(6371)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2641, è stato approvato l'atto n. 93069 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Menna Laura, nata a Scerni il 4 settembre 1922 per ½, Di Biase Franco, nato a Scerni l'8 ottobre 1942 e Di Biase Nicola, nato a Scerni il 1° maggio 1947, entrambi per ½, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa metri quadrati 1840, riportata in catasto alla particella n. 443 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 92.

(6372)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2644, è stato approvato l'atto n. 93072 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Antonio, nato a Scerni il 1° novembre 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese metri quadrati 5450, riportate in catasto alle particelle numeri 267 parte e 442 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 85 e 86.

(6373)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2637, è stato approvato l'atto n. 93065 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a D'Ercole Giovanni, nato a Scerni il 17 agosto 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 1740, riportata in catasto alla particella n. 445, del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 97.

(6364)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2642, è stato approvato l'atto n. 93070 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Giacomucci Quintino, nato a Scerni il 24 gennaio 1909, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estesa mq 5500, riportata in catasto alla particella n. 284 del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 14.

(6367)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2636, è stato approvato l'atto n. 93064 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ranalli Giovanni, nato a Scerni il 23 maggio 1922, della zona demaniale facente parte del tratturo « Lanciano-Cupello» 2° tronco rurale in Scerni, estesa metri quadrati 1760, riportata in catasto alla particella n. 269 del foglio di mappa n. 15 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con il n. 10.

(6378)

Con decreto ministeriale 28 febbraio 1974, n. 2638, è stato approvato l'atto n. 93066 di rep. del 17 novembre 1972, col quale sono state disposte, ai sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Di Candilo Antonio, nato a Scerni il 21 febbraio 1926, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello » 2° tronco rurale in Scerni, estese metri quadrati 14.785, riportate in catasto alle particelle numeri 273 del foglio di mappa n. 15 ed alla particella n. 437 del foglio di mappa n. 16 del comune di Scerni e nella planimetria tratturale con i numeri 76 e 78/*b*.

(6379)

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1974, registrato alla Corte dei conti, addì 15 luglio 1974, registro n. 14 Agricoltura, foglio n. 291, è stato accolto il ricorso straordinario proposto dal dott. Mottola Di Amato Carlo Alberto, avverso il silenzio-rifiuto tenuto dall'Opera Sila, ente di sviluppo in Calabria, in ordine alla richiesta di adeguamento del grado e della qualifica alle mansioni di capo servizio, effettivamente svolte.

(6770)

MINISTERO DELLA DIFESA

Rettifica al decreto di concessione di ricompensa al valor militare « alla memoria » per attività partigiana

Decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1973 registrato alla Corte dei conti, addì 4 marzo 1974 registro n. 5 Difesa, foglio n. 187

E' disposta la seguente rettifica:

Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1973, registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1973, registro n. 12 Difesa, foglio n. 281 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 157, pag. 4332, del 20 giugno 1973, viene rettificato nella parte iniziale della motivazione relativa alla concessione della medaglia di bronzo al valor militare per attività partigiana « alla memoria » di Vianello Gino, come di seguito indicato:

da: « Già 1° aviere *scelto* R.T., . . . »

a: « Già 1° aviere R. T., . . . »

(6769)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della terza cattedra di diritto del lavoro presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma, è vacante la terza cattedra di diritto del lavoro, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(6870)

Smarrimento di diploma originale di laurea

La dott.ssa Paola Marmocchi, nata a Bologna il 30 agosto 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Bologna il 3 luglio 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università predetta.

(6668)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Ocre ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Ocre (L'Aquila) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.261.818, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3182/M)

Autorizzazione al comune di San Donato di Lecce ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di San Donato di Lecce (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 53.352.140, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3183/M)

Autorizzazione al comune di Acerenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 24 maggio 1974, il comune di Acerenza (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.293.615, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3184/M)

Autorizzazione al comune di Carbonara di Nola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 16 maggio 1974, il comune di Carbonara di Nola (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.651.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3186/M)

Autorizzazione al comune di Carloforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1973

Con decreto ministeriale in data 27 maggio 1974, il comune di Carloforte (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1973 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3185/M)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 152

Corso dei cambi del 12 agosto 1974 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	653 —	653 —	653,30	653 —	652,50	653,05	653,05	653 —	652,25	653 —
Dollaro canadese	668,25	668,25	669 —	668,25	668,20	668,20	668,40	668,25	668,10	668,25
Franco svizzero	220,72	220,72	219,38	220,72	218,50	220,70	220,50	220,72	220,85	220,72
Corona danese	108,80	108,80	109,25	108,80	108,80	108,80	109 —	108,80	109,11	108,80
Corona norvegese	119,83	119,83	120 —	119,83	119,80	119,80	119,90	119,83	120,05	119,83
Corona svedese	148,93	148,93	148,70	148,93	148,05	148,90	149,10	148,93	148,98	148,93
Fiorino olandese	245,68	245,68	245,83	245,68	245,25	245,65	245,80	245,68	245,30	245,68
Franco belga	17,0230	17,0230	17,03	17,0230	17 —	17,05	17,04	17,0230	17,60	17,02
Franco francese	137,4750	137,4750	137,30	137,4750	137,15	137,45	137,55	137,4750	137,52	137,47
Lira sterlina	1547,50	1547,50	1546,20	1547,50	1543,55	1547,50	1547,90	1547,50	1548,15	1547,50
Marco germanico	251,54	251,54	251,49	251,54	251,05	251,50	251,60	251,54	252,37	251,54
Scellino austriaco	35,5020	35,5020	35,53	35,5020	35,45	35,50	35,50	35,5020	35,57	35,50
Escudo portoghese	25,9075	25,9075	25,94	25,9075	25,80	25,90	25,95	25,9075	25,94	25,90
Peseta spagnola	11,4770	11,4770	11,43	11,4770	11,45	11,45	11,48	11,4770	11,44	11,47
Yen giapponese	2,1635	2,1635	2,16	2,1635	2,14	2,16	2,11	2,1635	2,15	2,16

Media dei titoli del 12 agosto 1974

Rendita 5 % 1935	88,175
Redimibile 3,50 % 1934	99,975
» 3,50 % (Ricostruzione)	81,75
» 5 % (Ricostruzione)	84,90
» 5 % (Riforma fondiaria)	86 —
» 5 % (Città di Trieste)	83,775
» 5 % (Beni esteri)	83,775
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,025
» 5,50 % » » 1968-83	83,325
» 5,50 % » » 1969-84	88,40
» 6 % » » 1970-85	89,85
» 6 % » » 1971-86	89,625
» 6 % » » 1972-87	88,775
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	100,30
» » » 5,50 % 1976	100,75
» » » 5 % 1977	99,325
» » » 5,50 % 1977	100,45
» » » 5,50 % 1978	99,45
» » » 5,50 % 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1975)	96,275
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	95,35
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	88,15
» 5 % (» 1° aprile 1978)	85,15
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,90
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	85,30
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	85,75

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 12 agosto 1974

Dollaro USA	653,025
Dollaro canadese	668,325
Franco svizzero	220,61
Corona danese	108,90
Corona norvegese	119,865
Corona svedese	149,015
Fiorino olandese	245,74
Franco belga	17,031
Franco francese	137,512
Lira sterlina	1547,70
Marco germanico	251,57
Scellino austriaco	35,501
Escudo portoghese	25,929
Peseta spagnola	11,478
Yen giapponese	2,167

Avviso di rettifica. — Nei cambi del giorno 6 agosto 1974, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 9 agosto 1974, n. 209, il franco svizzero deve essere rettificato come segue: da Lit. *220,235* a Lit. *220,285*.

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Avviso relativo ai risultati dei concorsi, per titoli e per esami, a trentotto posti di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

Nel supplemento al Bollettino ufficiale del Ministero della agricoltura e delle foreste n. 7-*bis* del 25 luglio 1974 sono state pubblicate le relazioni delle commissioni giudicatrici di trentasette concorsi, per titoli e per esami, a trentotto posti di direttore di sezione straordinario della carriera direttiva scientifica per la direzione delle sezioni operative centrali e periferiche degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria.

(6396)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 18 giugno 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, con prova obbligatoria di lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1972.

(6491)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti (elevati a cinque) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici del Friuli-Venezia Giulia.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 15 marzo 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, a tre posti (elevati a cinque) di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici del Friuli-Venezia Giulia, indetto con decreto ministeriale 15 marzo 1972.

(6492)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a otto posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici della Liguria.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 marzo 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami ad otto posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici della Liguria, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6493)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti (elevati a otto) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici della Toscana.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 10 marzo 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami a cinque posti (elevati ad otto) di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Toscana indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6494)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quattro posti (elevati a sette) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici dell'Emilia-Romagna.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 19 giugno 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, a quattro posti (elevati a sette) di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici dell'Emilia-Romagna, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6495)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto (elevato a due) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici del Molise.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 marzo 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, ad un posto (elevato a due) di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici del Molise, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6496)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti (elevati a tre) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici della Basilicata.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 marzo 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti (elevati a tre) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici della Basilicata, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6497)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti (elevati a otto) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici della Sicilia.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 17 maggio 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, a cinque posti (elevati a otto) di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici della Sicilia, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6499)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica di graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti (elevati a tre) di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici della Basilicata.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 11 giugno 1973: Modifica di graduatoria di merito del concorso, per esami, a due posti (elevati a tre) di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici aventi sede nella Basilicata, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6498)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici del Piemonte.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 29 gennaio 1973: Modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a quindici posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici del Piemonte, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6486)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a venticinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici della Lombardia.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 9 marzo 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, a venticinque posti di primo ispettore in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici della Lombardia, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6487)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a venticinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato ad ingegneri, per gli uffici della Lombardia.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 12 giugno 1973: Modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a venticinque posti di primo ispettore nel ruolo della carriera direttiva dell'ispettorato del lavoro, riservato a laureati in ingegneria, per gli uffici della Lombardia, indetto con decreto ministeriale 26 novembre 1971.

(6488)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 gennaio 1973: Graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1972.

(6489)

Avviso relativo alla pubblicazione della modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.

Sul supplemento straordinario n. 15 al Bollettino ufficiale n. 12 del 4 maggio 1974 è stato pubblicato il decreto ministeriale 28 giugno 1973: Modifica della graduatoria di merito del concorso, per esami, a dieci posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'ispettorato del lavoro, con prova obbligatoria di lingua tedesca, in attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, indetto con decreto ministeriale 12 gennaio 1972.

(6490)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Errata-corrige

Nel decreto ministeriale 24 ottobre 1972, concernente l'elenco degli aiuti di pediatria, idonei ex art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 22 novembre 1972, a pag. 7669, al n. 21 dell'art. 1, ove è scritto: « *Anona* Felice », leggasi: « *Arena* Felice ».

(6704)

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

Sostituzione del segretario aggiunto della 5ª sottocommissione giudicatrice del concorso, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI).

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1973, n. 2747, con il quale è stata costituita la commissione giudicatrice del concorso pubblico, per esami, a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), bandito con decreto ministeriale 14 novembre 1972, n. 2695;

Visto il decreto ministeriale 1° marzo 1974, n. 2882, concernente l'integrazione e la suddivisione in dieci sottocommissioni della suddetta commissione giudicatrice;

Considerato che il direttore di sezione Grimaldi dott. Carmine, segretario aggiunto della 5ª sottocommissione giudicatrice dell'anzidetto concorso, non può essere distolto dagli incarichi di lavoro derivanti dalla sua applicazione presso la Direzione provinciale p.t. di Roma, per cui si rende necessario provvedere alla sostituzione del predetto funzionario;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore di sezione Spataro dott. Lodovico è nominato segretario aggiunto della 5ª sottocommissione giudicatrice del concorso a settecento posti di revisore di esercizio in prova nel ruolo organico del personale dell'esercizio per i servizi p.t. (tabella XI), in sostituzione del direttore di sezione Grimaldi dottor Carmine.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 maggio 1974

Il Ministro: TOGNI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 *giugno* 1974
Registro n. 42 *Poste, foglio n.* 298

(6782)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100742150)